



IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE DI CONTRATTAZIONE PER I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 PER IL PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA A VALERE SUL *"FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA"* - ANNO 2020.

In data 18 novembre 2022, dopo la prima riunione del 6 ottobre 2022, si sono riunite presso l'AIFA, anche in videoconferenza, in Via del Tritone n. 142, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme, per la stipula dell'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità ex art. 7 legge 362 del 1999, a valere sul *"Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia"*, al personale appartenente alla dirigenza di II fascia per l'anno 2020.

LE PARTI

dopo ampia ed approfondita discussione

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003 citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 con decorrenza in pari data;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 6 aprile 2004, recante il trasferimento di personale dal Ministero della Salute all'Agenzia Italiana del Farmaco, in particolare l'art. 3;

Visto l'art. 18, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 517, che ha previsto l'estensione, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, al personale del Ministero della Sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

Visto il DPCM 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996 con il quale in esecuzione dell'art. 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992, *ut supra*, il personale del Ministero della Sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

Considerato che, con l'adozione del DPCM 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare sensibili differenze retributive tra il personale appartenente al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero della Salute e presso l'AIFA;

Visto l'art. 25, comma 1 del decreto ministeriale n. 245 del 2004, citato, per il quale *"il ruolo organico dell'Agenzia è determinato, in sede di prima applicazione, in relazione al numero di unità di personale ed alle qualifiche e alle aree trasferite dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato. Il predetto personale conserva le qualifiche e l'anzianità di servizio maturate presso l'Amministrazione di provenienza nonché l'inquadramento giuridico per aree e la posizione economica in godimento, ivi compresa l'indennità di perequazione prevista dall'articolo 7 della legge n. 362 del 1999, fermo restando il comparto di contrattazione collettiva già previsto"*;

Visto l'art. 7 della legge n. 362 del 1999 (rubricato *"Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità"*), il quale dispone che *"In relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n.396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti."*;

Visto l'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, il quale dispone che *"Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanità, le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi"*

riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.”, estendendo, pertanto, le previsioni di cui all’art. 7 della legge n. 362 del 1999, a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità (poi Salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

Considerati gli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell’art. 7 della legge n. 362 del 1999, e dell’art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001, citato, norme entrambe finalizzate all’armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della Salute e dell’AIFA;

Vista la nota DFP n. 0032133 del 14/04/2022, con la quale si richiede di valorizzare la connotazione premiale-incentivante dell’indennità ex art. 7 della Legge n. 362/1999;

Ritenuto, quindi, di commisurare il compenso in parola al grado di raggiungimento degli obiettivi delle strutture dirigenziali di appartenenza, in attuazione del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance del personale, dirigenziale e non, dell’AIFA;

Considerato che i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso l’AIFA, ivi incluso il personale in comando o assegnazione temporanea da altre amministrazioni, in base ad un provvedimento debitamente formalizzato;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto l’art. 42, comma 5-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, come modificato dall’art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare l’art. 67, commi 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto l’art. 5, commi 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e, in particolare l’art. 25;

Vista la nota AIFA del 27 luglio 2011, concernente la ricostruzione storica dei fondi contrattuali;

Visti i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del FUD dei precedenti esercizi;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

Visto l’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 10 dicembre 2020;

Visto il CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020;

Visto il CCNL Area I Dirigenza del 21 aprile 2006;

Vista la Determinazione del Direttore generale n. 554 del 6 maggio 2021, recante la costituzione del fondo per il finanziamento per l’anno 2020 della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia, con allegata la relazione tecnico-finanziaria di costituzione del Fondo;

Visto il verbale n. 12 del 20 maggio 2021 del Collegio dei Revisori dei Conti che ha preso atto della costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia per l’anno 2020;

Vista la Determinazione del Direttore generale n. 642 del 28 maggio 2020, recante la costituzione della Delegazione trattante di parte pubblica che ha individuato il dott. Antonino Laganà quale Presidente della detta Delegazione, nonché la determinazione del Direttore Generale n. 1242 del 30 novembre 2020, di modifica della composizione della delegazione trattante di parte pubblica,

CONVENGONO

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Per i motivi indicati in premessa e ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell’art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 49 del 2001, di destinare complessivamente all’istituto economico, oggetto della presente ipotesi di accordo, l’importo necessario per la corresponsione al personale dirigente non appartenente all’area sanitaria, dei compensi in argomento, tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale interessato.

2. La presente ipotesi di accordo si applica a tutto il personale dirigenziale dell'AIFA, di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, al personale dirigente in servizio ai sensi dei commi 5-bis e 6, dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché al personale dirigenziale di altre amministrazioni in posizione di comando con formale provvedimento.

Articolo 2

(Consistenza del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia)

1. L'ammontare del Fondo da destinare all'indennità oggetto della presente ipotesi di accordo, certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2020, al netto della riduzione del 10% di cui all'art. 67, comma 5 del decreto-legge n. 112 del 2008, è pari a euro 117.070,00 (centodiciassettemilasettanta/00), al lordo dei contributi previdenziali.

Articolo 3

(Criteri di determinazione dell'indennità)

1. L'indennità in oggetto verrà corrisposta tenendo conto del buon funzionamento, efficienza ed efficacia del lavoro svolto dalle Strutture organizzative e conseguentemente del livello di raggiungimento degli obiettivi 2020 delle singole Strutture dell'Agenzia.

2. Le parti convengono, quindi, di ripartire l'intera quota relativa all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 con le seguenti modalità:

- a)** l'indennità spettante sarà proporzionata in funzione dell'incarico assegnato al dirigente nel periodo, anche parziale, in esame ovvero dell'indennità di posizione contrattuale percepita;
- b)** l'indennità spettante verrà rapportata al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura dirigenziale in cui il dirigente ha svolto la propria attività secondo le seguenti modalità:
 - 100% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio di almeno 80;
 - 70% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 70 e 79,9;
 - 50% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 51 e 69,9;
 - non verrà erogato alcun importo per risultati aventi un punteggio inferiore a 51.

3. L'indennità sarà corrisposta in relazione alla data di assunzione in servizio, di cessazione dal servizio, alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale.

4. Eventuali somme residue verranno corrisposte al personale dirigente non appartenente all'area sanitaria, quale maggiorazione della retribuzione di risultato, proporzionalmente alla percentuale della valutazione complessiva, esclusivamente se, in base al sistema di valutazione della performance, sia stato raggiunto il 100% degli obiettivi, di cui al comma 2 del presente articolo.

La delegazione di parte pubblica:

Il Presidente
Dott. Antonino Laganà

Firmato digitalmente da: LAGANA' ANTONINO
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL
FARMACO
Data: 06/12/2022 19:14:07

Le OO.SS.:

FP/CGIL

FIRMATO

CISL/FPS

FIRMATO

UIL PA Dirigenti

FIRMATO

CIDA

CONFSAL/UNSA

DIRSTAT

UNADIS

FIRMATO

ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM